

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 196/97 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1997

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana

(GU L 31 del 1.2.1997, pag. 53)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento (CE) n. 1950/2005 della Commissione del 28 novembre 2005	L 312	18	29.11.2005
► <u>M2</u>	Regolamento (CE) n. 1996/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006	L 398	1	30.12.2006

NB: A partire dal 1° gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).



REGOLAMENTO (CE) N. 196/97 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1997

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2184/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo alle importazioni nella Comunità di riso di origine e provenienza egiziana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 2184/96 dispone che il dazio doganale calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 sia ridotto di un importo pari al 25 % del valore di tale dazio, limitatamente ad un volume annuo di 32 000 t di riso; che tale quantitativo comprende tutti i tipi di riso indipendentemente dalla loro fase di trasformazione; che occorre quindi aprire questo contingente e definire alcune modalità di applicazione per la sua gestione;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, si devono adottare modalità specifiche per la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli; che tali modalità sono complementari o derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 3719/88 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2402/96 ⁽⁴⁾;

considerando che, in seguito all'adozione da parte del Consiglio del regolamento (CE) n. 2184/96, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2412/73 del Consiglio relativo alle importazioni di riso dalla Repubblica araba d'Egitto ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1373/96 ⁽⁶⁾;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Secondo le disposizioni del presente regolamento, è aperto un contingente tariffario per campagna di commercializzazione di 32 000 t di riso del codice NC 1006 di origine e provenienza egiziana, che beneficia di una riduzione del dazio doganale di un importo pari al 25 % del valore di tale dazio calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Articolo 2

1. La domanda di titolo d'importazione riguarda un quantitativo compreso tra 100 e 1 000 t di riso.

2. La domanda di titolo d'importazione è corredata:

⁽¹⁾ GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 18. 12. 1996, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 10. 1973, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 178 del 17. 7. 1996, pag. 5.

▼B

- della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che esercita da almeno dodici mesi un'attività commerciale nel settore del riso e che è registrata nello Stato membro in cui è presentata la domanda;
- della prova che è stata costituita presso l'autorità competente dello Stato membro interessato una cauzione di 5 ECU/t destinata a garantire la buona fede del richiedente;

Articolo 3

1. Il titolo d'importazione reca le diciture di seguito indicate ed è soggetto alle condizioni seguenti:

- a) nelle caselle 7 e 8 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso è indicato il termine «Egitto» ed è contrassegnata con una crocetta la menzione «sì»;

▼M1

- b) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 24, una delle diciture elencate nell'allegato;

▼B

- c) in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 di detto titolo viene iscritta la cifra «0»;

- d) in deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

2. In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione⁽¹⁾, l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione è pari al 25 % del dazio doganale calcolato in conformità dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95, applicabile il giorno di presentazione della domanda.

3. Per beneficiare della riduzione del dazio di cui all'articolo 1, al momento dell'immissione in libera pratica occorre presentare un documento di trasporto e un certificato di circolazione EUR.I, secondo quanto disposto dal protocollo 2 dell'accordo di cooperazione, rilasciati in Egitto e relativi alla partita di cui trattasi.

Articolo 4

1. Il giorno di presentazione delle domande di titoli, gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax, i quantitativi ripartiti per codice NC oggetto di domande di titoli d'importazione, nonché il nominativo del richiedente e il relativo indirizzo.

2. Il titolo d'importazione è rilasciato l'undicesimo giorno lavorativo successivo a quello di presentazione della relativa domanda, sempreché non venga raggiunto il quantitativo previsto all'articolo 1.

In deroga all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1162/95, il periodo di validità del titolo d'importazione è limitato alla fine del mese successivo a quello in cui è stato rilasciato il titolo, secondo quanto disposto all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

3. Il giorno in cui i quantitativi richiesti superano il quantitativo previsto all'articolo 1, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti. Essa ne dà comunicazione agli Stati membri entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di presentazione delle domande di titolo.

⁽¹⁾ GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

▼B

4. Se il quantitativo per il quale viene rilasciato il titolo d'importazione è inferiore a quello richiesto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 è ridotto proporzionalmente.

5. La cauzione di buona fede di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino è svincolata al momento del rilascio del titolo.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, via telex o telefax, le seguenti informazioni:

- a) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio dei titoli, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, indicando la data, il nome del titolare e il suo indirizzo;
- b) l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello dell'immissione in libera pratica, i quantitativi ripartiti per codice NC effettivamente immessi in libera pratica.

Le informazioni di cui sopra devono essere comunicate separatamente da quelle concernenti altre domande di titoli d'importazione nel settore del riso e secondo le stesse modalità.

Articolo 6

Si applica l'articolo 33, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 2942/73 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ M2

ALLEGATO

Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

- *in bulgaro*: Ставка на мито, намалена с 25 % [Регламент (ЕО) № 196/97]
- *in spagnolo*: Derecho de aduana reducido de 25 % [Reglamento (CE) n° 196/97]
- *in ceco*: Clo snižené o 25 % (nařizení (ES) č. 196/97)
- *in danese*: Told nedsat med 25 % (Forordning (EF) nr. 196/97)
- *in tedesco*: Um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 196/97)
- *in estone*: 25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 196/97)
- *in greco*: Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 196/97]
- *in inglese*: Reduced duty by 25 % (Regulation (EC) No 196/97)
- *in francese*: Droit réduit de 25 % [règlement (CE) n° 196/97]
- *in italiano*: Dazio ridotto del 25 % [Regolamento (CE) n. 196/97]
- *in lettone*: Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 196/97)
- *in lituano*: 25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 196/97)
- *in ungherese*: 25 %-kal csökkentett vám-tétel (196/97/EK rendelet)
- *in maltese*: Dazju mnaqqas b' 25 % (Regolament (KE) Nru 196/97)
- *in olandese*: Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 196/97)
- *in polacco*: Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 196/97)
- *in portoghese*: Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.º 196/97]
- *in rumeno*: Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 196/97]
- *in slovacco*: Znížené clo o 25 % (nariadenie (ES) č. 196/97)
- *in sloveno*: Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 196/97)
- *in finlandese*: Tulli, jota on alennettu 25 % (Asetus (EY) N:o 196/97)
- *in svedese*: Tullsatsen nedsatt med 25 % (Förordning (EG) nr 196/97).